



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	Descrizione
1	Oggetto
2	Competenze
3	Responsabilità
4	Servizi gratuiti

TITOLO II CIMITERI

Articolo	Descrizione
5	Manutenzione e servizi cimiteriali
6	Inumazioni
7	Cippo
8	Tumulazione
9	Esumazioni ordinarie e straordinarie
10	Estumulazioni ordinarie e straordinarie
11	Orario
12	Disciplina all'ingresso
13	Divieti speciali
14	Riti funebri
15	Fiori e piante ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Articolo	Descrizione
16	Sepolture private
17	Durata delle concessioni
18	Modalità di concessione
19	Uso delle sepolture private
20	Manutenzione
21	Costruzione dell'opera - termini
22	Subentri
23	Rinuncia a concessione di loculi cimiteriali
24	Rinuncia a concessione di aree libere
25	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
26	Revoca
27	Decadenza
28	Provvedimenti conseguenti la decadenza
29	Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo	Descrizione
30	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
31	Vigilanza

TITOLO V CREMAZIONE

Articolo	Descrizione
32	Registro per la cremazione

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo	Descrizione
33	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
34	Cautele
35	Concessioni pregresse

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27/7/1934 n.1265, al DPR 10/9/1990 n.285, della legge 30 marzo 2001 n. 130 e della legge regionale n. 18 del 4/3/2010, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare in ambito comunale i servizi di polizia mortuaria.

ART.2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Servizi Demografici;

ART.3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo usati in modo inadatto.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4

Servizi gratuiti

Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico:

- a) La visita necroscopica ;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) L'inumazione in campo comune, solo nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia;
- d) La cremazione, la fornitura di urna cineraria, il deposito dell'urna nel cinerario comune, solo nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia;
- d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) Il feretro e le spese di trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese ed altri enti e/o istituzioni non si facciano carico di tali oneri.

TITOLO II

CIMITERI

ART.5

Manutenzione e servizi cimiteriali

Alla manutenzione del cimitero così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale, (o con forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000).

Qualora il Comune di avvalga di collaborazioni esterne, il personale addetto al Cimitero ha il compito di sovrintendere alle operazioni cimiteriali.

ART. 6

Inumazioni

- 1) Le sepolture per inumazione sono assegnate a richiesta previo pagamento della tariffa prevista.
- 2) La stessa tariffa si applica anche in caso di inumazione di salma estumulata prima dei venti anni dalla tumulazione e di resti indecomposti estumulati dopo venti anni dalla tumulazione.
- 3) Sono parificate ad inumazioni ordinarie della durata di 10 anni quelle dovute a successive sepolture entro un ventennio dalla tumulazione.
- 4) Sono ridotte a 5 anni le inumazioni eseguite dopo un ventennio dalla tumulazione.

ART.7

Cippo

- 5) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 6) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 7) E' consentita la posa da parte dei privati, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano di campagna, che dovrà essere da loro tenuto in stato di decoro e di conservazione.
- 8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 285/90.

ART.8

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

ART. 9

Esumazioni ordinarie e straordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie non verranno eseguite ad eccezione di esigenze particolari valutate di volta in volta dal Responsabile del Servizio, nei mesi da maggio a settembre.

- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprie ordinanze.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento di apposita tariffa, determinata dalla Giunta Comunale, da parte, nell'ordine di priorità:
 - dal coniuge,
 - dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea retta,
 - dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea collaterale,
 - altro familiare che chiede di raccogliere i resti,
 della salma oggetto di esumazione.

Nell'ipotesi di più parenti in linea retta o in linea collaterale dello stesso grado, l'Amministrazione Comunale può esigere il pagamento dell'intera tariffa da uno qualsiasi dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso del debitore che ha effettuato il pagamento verso gli altri condebitori. Qualora non sia stato individuato alcun soggetto tenuto al pagamento della tariffa o il soggetto individuato non provveda al pagamento della tariffa entro il termine indicato dal Responsabile dell'Ufficio, i resti della salma esumata sono deposti in ossario comune.
- 4) E' compito dell'incaricato del servizio cimiteriale la valutazione sullo stato di mineralizzazione della salma esumata.
- 5) Delle operazioni di esumazione ordinaria viene compilato elenco e pubblicato all'Albo Pretorio nonché all'ingresso del Cimitero e viene data comunicazione ai familiari della salma da esumare, quando possibile.
- 6) I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, o deposti nell'ossario comune se non richiesti.
- 7) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:
 - a) per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
 - b) a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altre sepolture dello stesso cimitero o in altro cimitero. Qualora venga richiesta dai familiari il costo dell'operazione è a carico del richiedente.

ART. 10

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.
- 3) Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento di apposita tariffa, determinata dalla Giunta Comunale, da parte del concessionario e, qualora deceduto, da parte, nell'ordine di priorità:
 - dal coniuge,
 - dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea retta,
 - dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea collaterale,
 - altro familiare che chiede di raccogliere i resti,
 del concessionario del loculo oggetto di estumulazione.

Nell'ipotesi di più parenti in linea retta o in linea collaterale dello stesso grado, l'Amministrazione Comunale può esigere il pagamento dell'intera tariffa da uno qualsiasi dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso del debitore che ha effettuato il pagamento verso gli altri condebitori. Qualora non sia stato individuato alcun soggetto tenuto al pagamento della tariffa o il soggetto individuato non provveda al pagamento della tariffa entro il termine indicato

dal Responsabile dell'Ufficio, i resti della salma estumulata sono deposti in ossario comune.

- 4) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, quando la concessione del loculo non sia scaduta o dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura se trattasi di tomba di famiglia. Il costo di questo tipo di operazione cimiteriale è a carico del richiedente.
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
- 5) I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
Tale operazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista.
La tariffa è dovuta dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Il periodo di inumazione è quello previsto dall'art.10.
- 7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nello stesso posto salma, previa idonea sistemazione con nuovo avvolgimento in zinco se:
la concessione del loculo non sia scaduta,
trattasi di tomba di famiglia con concessione in essere.
- 8) L'inserimento di cassetta ossario o urna cineraria in loculo o tomba in concessione è soggetta a comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali da parte del concessionario del loculo o tomba.

ART. 11

Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Responsabile del Servizio;
- 2) L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso del cimitero;
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità del personale addetto al cimitero e per comprovati motivi.
- 4) Ogni accesso al cimitero in occasione di funerali deve essere preventivamente segnalato all'ufficio servizi cimiteriali.

ART.12

Disciplina all'ingresso

- 1) E' vietato l'ingresso a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche.

ART.13

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso ;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi ;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni ;
 - attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi ;
 - sedere sui tumuli , sui monumenti e camminare sulle tombe ;
- 2) All'interno del cimitero si può entrare, di norma, solo a piedi;
- 3) Chiunque tenesse nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART.14

Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 15

Fiori e piante ornamentali

- 1) Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine.
- 2) Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00 a condizione che non diventino siepe.
- 3) Nel caso superassero detta misura, essi dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'addetto al cimitero, all'altezza prescritta.
- 4) Qualora ci fosse inadempienza, il Responsabile del Servizio disporrà d'autorità per il taglio o l'eliminazione con spese a carico degli stessi inadempienti.

TITOLO III

CONCESSIONI

ART. 16

Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione o inumazione.
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari) e cappelle gentilizie.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
- 6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione ,
 - la durata;
 - il concessionario che può essere la/e persona/e fisica o, nel caso di Enti e collettività , il legale, rappresentante pro tempore;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART.17

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285.
2. La durata è fissata:
 - in 35 anni per gli ossari e urne cinerarie;
 - in 35 anni per i loculi
 - in 35 anni per le aree cimiteriali per la costruzione di tombe a terra
 - in 99 anni per le aree cimiteriale per la costruzione di cappelle gentilizie.
3. A richiesta sono concessi rinnovi di concessioni di loculi e ossari a aree cimiteriali. Qualora la disponibilità del numero degli stessi non sia tale da garantire il normale diritto alla sepoltura, La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, sospendere la possibilità di rinnovo.
4. E' possibile:
 - a- prolungare la concessione fino al periodo di anni 35 di tumulazione della salma al costo di 1/35 del costo di concessione in vigore al momento della richiesta per il periodo richiesto,
 - b- prolungare di anni 15 la concessione al costo di 15/35 del costo di concessione in vigore al momento della richiesta.
5. La decorrenza di nuova concessione coincide con la data della richiesta, quella del rinnovo e del prolungamento coincide con il primo giorno successivo alla scadenza della precedente concessione.

ART.18

Modalità di concessione

- 1) La concessione in uso di sepolture, cellette ossario e aree cimiteriali, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di ampliamento del Cimitero, per le aree disponibili verrà redatto apposito bando nel quale saranno indicati requisiti di priorità.
- 3) La concessione di loculi costruiti dal Comune non può essere soggetta a prenotazione, ma a richiesta nel caso di necessità di tumulazione di:
 - a) persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza,
 - b) persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza,
 - c) persone nate nel Comune ed emigrate,
 - d) persone non nate nel Comune che hanno avuto un periodo di residenza nel Comune.
- 4) E' possibile la concessione di n. 2 loculi contigui
- 5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- 6) Per la concessione di loculi cimiteriali di nuova costruzione, può essere concessa la prenotazione. La stessa ed eventuale pagamento di un deposito cauzionale, saranno stabiliti in fase di approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale.
- 7) la concessione di cellette ossario è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

ART.19

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.18, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Dovranno essere autorizzate le sepolture di persone non rientranti nella categorie indicate al comma 2 ma che siano legate al concessionari da motivi affettivi.
- 4) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

ART.20

Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari ;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 21

Costruzione dell'opera – Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di decorrenza della concessione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi 6.

ART. 22

Subentri

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio richiedendo, contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio di polizia mortuaria. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
- 4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 23

Rinuncia a concessione di loculi e ossari cimiteriali

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculi e ossari cimiteriali quando gli stessi siano liberi da salme o resti.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.24

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione ;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.25

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tomba di famiglia quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART.26

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento della Giunta Comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.27

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,
 - b) in caso violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal presente regolamento,
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi alla manutenzione delle sepoltura previsti dal presente regolamento,
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.

- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e nel cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio su proposta del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

ART.28

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Liberata la sepoltura il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.29

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/90.
- 2) Alla scadenza delle concessioni di aree per sepolture di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere della concessione se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART.30

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 1) I singoli progetti per la costruzione di sepolture private dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/90.
- 2) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 3) Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 4) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale una comunicazione con la descrizione dei lavori da eseguire.

ART.31

Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle comunicazioni e permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge da parte del Responsabile del Servizio.

TITOLO V

CREMAZIONE

ART.32

Registro per la cremazione

1) È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Polizia Mortuaria, presso i Servizi Demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2) Nella prima parte del registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3) La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

4) Il cittadino che utilizzerà a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potrà lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

5) Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

6) L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.

7) Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nel territorio della Regione Veneto.

8) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.

9) Nella seconda parte del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.33

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Il Regolamento di polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART.34

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, esumazione, traslazione, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di manufatti, si intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.35

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.